

Istruzioni per la compilazione

PREMESSA

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI). Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori di materie prime o semilavorati e a CONAI una specifica dichiarazione.

Dal momento in cui il fornitore di materie prime (o semilavorati) è a conoscenza, direttamente o attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI. L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del fornitore di materie prime (o semilavorati), nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita della merce imballata.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo 6.4, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di materie prime (o semilavorati) per imballaggio ed è valido fino a revoca.

In corrispondenza dell'elenco dei materiali, barrare la casella relativa ad uno o più materiali utilizzati per l'autoproduzione di imballaggi e specificare la relativa tipologia (o tipologie) di imballaggi autoprodotti tra i seguenti:



Il modulo 6.4 è disponibile anche sul sito dichiarazioni on line nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.

ACCIAIO *bombole aerosol, capsule, contenitori general line, contenitori open top, fusti in acciaio, fusti in acciaio rigenerati, tappi corona, poliaccoppiati a prevalenza acciaio, reggetta e/o filo di ferro per imballaggio, gabbie/basi per cisternette, gabbie/basi per cisternette rigenerate, altro.*

ALLUMINIO *alluminio flessibile per alimenti, bombolette, capsule, lattine per bevande, foglio di alluminio in rotoli, scatolame, tubetti, vaschette/vassoi, poliaccoppiati a prevalenza alluminio, altro.*

continua →

← segue

CARTA	Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi: poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi.
LEGNO	Altri imballaggi in carta: barattoli-tubi, buste, carte da imballo, imballaggi in cartone ondulato, imballaggi in cartone teso, poliaccoppiati diversi da quelli idonei al contenimento di liquidi, sacchi, etichette, shopping-sacchetti, altro.
PLASTICA	<p>Fascia A: Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ed altri cuscini ad aria - in PE monopolimero non espanso e non metallizzato/verniciato con metalli, big bags e analoghi sacchi tessuto per usi industriali, boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi, cassette e casse/cassoni industriali/agricoli in materiale non espanso (escluse quelle di cui alla circolare CONAI del 2/7/2012), casse assoggettate come da circolare CONAI del 2/7/2012, in materiale NON espanso, cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla circolare CONAI del 2/7/2012), cestelli assoggettati come da circolare CONAI del 2/7/2012, fusti e cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri, tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC, interfalde, pallet, rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da circolare CONAI del 27/6/2013, per usi industriali, tamiche - capacità oltre 5 litri, materie prime per autoproduzione di imballaggi di Fascia A</p> <p>Fascia B1: Bottiglie, barattoli e flaconi in pet - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi — Bottiglie, barattoli e flaconi in pet - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, con etichetta coprente dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni per il consumatore - e relative preforme — Bottiglie, flaconi, tamiche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico) — Bottiglie, flaconi, tamiche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico) — Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1</p> <p>Fascia B2: Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-Bis del d.Lgs. 152/2006) — Borse (leggere e ultraleggere) rispondenti ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002, conformi alla vigente normativa (art. 226-Bis e 226-ter del d.Lgs. 152/2006) — Bottiglie, flaconi, tamiche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico) — Erogatori meccanici (es. Spray pump, trigger, ecc.) — Etichette - coprenti (dette anche sleeves) o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali, di colore diverso dal nero e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/ punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico) — Imballaggi flessibili in PE monopolimero - non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A. Sono tollerate strutture espanso fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). (es. pellicole per indumenti, pellicole ad uso professionale, film protettivi, sacchetti IV gamma, ecc.)</p>

continua →

← segue

— Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico. Sono tollerate strutture espande fino allo spessore di 2 mm e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). (es. sacchetti per pasta, caramelle, ecc) — Imballaggi rigidi in PP monopolimero o PE monopolimero, non espansi, di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali, diversi da quelli di Fascia A, B1 e C. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm³ (grammi/centimetro cubico). Sono altresi tollerate anche eventuali etichette coprenti, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/ punzonature. (es. bottiglie, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, ecc.) — Seminiere e cassette alimentari, in ps espanso (eps) destinate al circuito C&I — Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di FASCIA A — Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B2

Fascia C: imballaggi rigidi, imballaggi flessibili, poliaccoppiai a prevalenza plastica, materie prime per autoproduzione di imballaggi di Fascia C.

VETRO bottiglie, contenitori ad uso farmaceutico, fiale/vetro tubo, flaconi, vasi, bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012, altro.

Nei casi di acquisto di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex-ante, l'autoproduttore può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, il modulo 6.26 in cui dovranno essere indicate le fasce per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotto e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo in prima cessione. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione.

Vedi

Vedi Sito www.conai.org, "Modulistica", Modulo 6.26 e relative istruzioni.

! Il fac-simile dell'autodichiarazione sarà reso disponibile da CONAI, ai soli consorziati che avranno presentato il Mod. 6.26 nel corso del medesimo anno.



Quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per produrre/riparare gli imballaggi delle proprie merci è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Quando un autoproduttore acquista materie prime

(o semilavorati) e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore

più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà ricepire l'assenso del contoterzista (invia copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.